CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna

DIH

simpler

enterprise europe network

BANDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI NEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Programmazione FESR 2021-2027

Azione 2.6.1 | Azione 1.3.1

Webinar | Martedì 20 maggio 2025 ore 10.00 – 12.30

CONFINDUSTRIA PIACENZA

Unione Parmense degli Industriali

UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

emilia®

CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
Le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

CONFINDUSTRIA ROMAGNA

CONFINDUSTRIA
Emilia-Romagna

DEFINIZIONI GIURIDICHE CHIAVE

AVV. PAOLO GIOVARRUSCIO

Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi - Confindustria Emilia-Romagna

Economia Circolare – Definizione Generale

L'**economia circolare** è un sistema economico progettato per rigenerarsi autonomamente.
Obiettivo: mantenere il valore di prodotti, materiali e risorse nel sistema economico il più a lungo possibile.

Modello basato su:
- condivisione;
- leasing;
- riutilizzo;
- riparazione;
- rigenerazione;
- riciclaggio.

Si tratta di un **ciclo (quasi) chiuso** che mira a **mantenere la massima utilità e valore** di prodotti, componenti e materiali in ogni fase e in ogni momento.

Economia Circolare secondo la norma ISO 59020

La norma **ISO 59020** fornisce una definizione ufficiale e standardizzata dell'economia circolare:

"Sistema economico che utilizza un approccio sistemico per mantenere un flusso circolare di risorse, recuperandole, conservando o aumentando il loro valore, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile."

(Fonte: ISO 59020 – standard internazionale per la misurazione della performance circolare)

Il principio DNSH

L’economia circolare si fonda, dunque, su alcuni principi che la regolamentano.
Uno di questi è il principio del “**non arrecare un danno significativo**” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm"), affermato per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

A questo scopo il **Reg. (UE) 241/2021**, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal **Reg. (UE) 2020/852** (c.d. Regolamento Tassonomia).

SIMBIOSI INDUSTRIALE

La **simbiosi industriale** rappresenta una strategia di ottimizzazione dell'uso delle risorse che coinvolge le industrie, al fine di generare vantaggi competitivi per le imprese attraverso il trasferimento di risorse, quali materia, energia, acqua, spazi, competenze, ecc.

L'applicazione dei principi della simbiosi industriale alle pratiche commerciali consente alle aziende di utilizzare in modo più efficace flussi materiali, energia, acqua e altre attività, conseguendo una maggiore produttività complessiva.

Attraverso la simbiosi industriale rifiuti e altre risorse inutilizzate generate dai processi industriali vengono recuperati per essere utilizzati da un'altra azienda, in genere operante in un settore produttivo diverso, generando un reciproco beneficio o simbiosi. L'approccio può condurre all'ottimizzazione dei processi industriali, al miglioramento della logistica e a favorire il trasferimento di conoscenze, aumentando conseguentemente la produttività di tutte le risorse disponibili e generando vantaggi economici e ambientali.

Quadro normativo-regolatorio dei RIFIUTI

La normativa che disciplina il settore della **gestione dei rifiuti**, compreso il loro trattamento e il grado di utilizzazione attraverso il recupero, il riutilizzo e il cambio della loro natura da rifiuto a sottoprodotto, è rintracciabile nel **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (c.d. Testo Unico Ambientale).

All'**art. 183** il **rifiuto** è definito come:

«qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»

Tale definizione è stata oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza, che ne ha ulteriormente definito il contenuto.
In particolare, Cass. Penale, sent. n. 48316/2016 ha definito rifiuto:

«non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale»

Quali sono i diversi tipi di rifiuti?

Le categorie principali sono due:

- i **rifiuti urbani**, che di fatto sono i rifiuti domestici, quelli prodotti in casa nel quotidiano;
- i **rifiuti speciali*,** che sono invece generati dalle attività produttive.

La **distinzione** tra questi due gruppi non viene fatta in base alla tipologia specifica di un rifiuto, ma analizzando il **contesto** nel quale questo è stato **prodotto.**

***** Le attività che producono rifiuti speciali sono le più diverse: dalle aziende alle industrie o piccole e medie imprese, dalle attività di servizi a quelle commerciali, dagli artigiani alle attività del comparto horeca (settore dell'ospitalità e della ristorazione), dalle imprese del settore agricolo a quelle attive in ambito medico e veterinario, dalle imprese edili a quelle chimiche.

N.B.
Cosa significa «**servizi di interesse economico generale di livello locale**» o «**servizi pubblici locali di rilevanza economica**»?
→ Sono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, (art. 2, co. 1, D.lgs. n. 201/2022)

Quali sono i diversi tipi di rifiuti?

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, sono tenuti a:

- individuare, codificare e classificare i rifiuti che producono;

- detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo senza autorizzazione o in stoccaggio autorizzato;

- provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare a tal fine, oppure consegnarli a soggetti abilitati tramite trasportatori iscritti all'Albo (salvo provvedano direttamente al trasporto previa iscrizione all'Albo);

- osservare, nei casi previsti, gli obblighi relativi:

i. al formulario di identificazione per il trasporto;
ii. al registro di carico e scarico;
iii. alla presentazione della comunicazione annuale – MUD;
iv. all'iscrizione a RENTRI - Registro Elettronico Nazionale.

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

Dal 1° gennaio 2023 è in vigore l'**obbligo di etichettatura ambientale** degli imballaggi (Dir. 94/62/CE + art. 219, co. 5, D.lgs. n. 152/2006)

L'etichettatura, quale strumento di "trasparenza" tra l'azienda e il consumatore per quanto concerne l'informazione sul prodotto, prevede l'identificazione, in apposita etichetta, dei materiali di cui è costituito l'imballaggio e l'indicazione della corretta gestione a fine vita degli stessi destinati al consumatore finale. L'etichetta fornisce, infatti, informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.

Le informazioni che devono essere inserite sull'etichetta sono:

- il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
- l'identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l'icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica) oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
- la famiglia del materiale di riferimento e l'indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) oppure l'indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

Quadro normativo-regolatorio dei SOTTOPRODOTTI

Anche il **sottoprodotto** rappresenta un istituto fondamentale per la transizione verso un'economia circolare, in quanto:

- limita la produzione dei rifiuti;
- riduce il consumo delle materie prime.

Come si definisce?

I Sottoprodotti sono quei residui/scarti di produzione che, rispettando le condizioni stabilite dall'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, possono essere gestiti come beni all'interno della stessa filiera o in una filiera produttiva diversa senza mai entrare nella disciplina dei rifiuti.

Condizioni SOTTOPRODOTTI

L'art.184 - bis, co. 1, prevede che è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti **condizioni**:

- la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento** diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore **utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

→ Il rispetto delle predette condizioni è responsabilità del soggetto produttore.
→ Il DM Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 e la successiva circolare del 30 maggio 2017 indicano alcune modalità non obbligatorie, non vincolanti e non esclusive mediante cui provare la sussistenza dei requisiti per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto.

Il tavolo sottoprodotti in Emilia-Romagna

La Regione E.R., con l.r. n. 16/2015, ha previsto l'attivazione del «**coordinamento permanente sottoprodotti**» , costituito, tra i più, da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria e di Confindustria Emilia-Romagna.

Il coordinamento si propone di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi.
Per attestare il riconoscimento dell'osservanza di tali buone pratiche, con DGR n. 2260/2016, è stato istituito l'«**Elenco regionale dei sottoprodotti**», a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.

END OF WASTE

Il termine **End of Waste** (EoW), tradotto in italiano in «Cessazione della qualifica di rifiuto», si riferisce ad un **processo di recupero eseguito su un rifiuto**, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

Un prodotto EoW deve rispettare i criteri di cui all'**art. 184-ter del D.lgs. 152/06**, ossia:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

END OF WASTE

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

Si precisa che i criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto [...].

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

In mancanza di criteri specifici, le autorizzazioni [...] per lo svolgimento di operazioni di recupero sono rilasciate o rinnovate [...] sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

CONFINDUSTRIA
Emilia-Romagna

Bologna, via Barberia 13
+39 051 3399911
info@confind.emr.it
@ConfindustriaER
Confindustria Emilia-Romagna